RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ALLA PROPOSTA DI DECRETO PER LA QUANTIFICAZIONE IN SEDE CONSUNTIVA DELLE RISORSE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'ANNO 2022 E PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/2023

MODULO I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Nel 2014 con la legge 56/2014 è stato avviato un processo di riordino delle funzioni svolte dalle amministrazioni provinciali. La regione Toscana dal 01.01.2016 (in forza della 1.r. 22/2015) ha acquisito la titolarità di alcune funzioni esercitate dalle Province, dalla Città Metropolitana di Firenze e dalle Unioni di Comuni, acquisendo altresì il personale dei suddetti enti necessario allo svolgimento di tali funzioni che è stato inquadrato nei ruoli regionali. A far data dal trasferimento del personale le risorse destinate dalle amministrazioni provinciali alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività hanno incrementato stabilmente le risorse della Regione Toscana destinate alle medesime finalità. Tali risorse sono andate a costituire, nell'ambito del fondo per la contrattazione integrativa del personale non dirigente degli anni 2016-2017, specifici fondi destinati esclusivamente al personale trasferito. Dall'anno 2018 in forza della legge 205/2017, art. 1 comma 800 si è proceduto all'armonizzazione del trattamento economico del personale trasferito superando la partizione del fondo utilizzata negli anni 2016-2017 e incrementando il fondo del valore massimo consentito dalla citata normativa (per un importo di € 5.173.989).

Sempre dall'anno 2018 sono intervenute importati novità dettate dal nuovo contratto collettivo funzioni locali per il triennio 2016-2018 stipulato il 21.05.2018. In particolare, è previsto (art. 67, comma 1) il consolidamento delle risorse stabili dell'anno 2017 in un unico importo consolidato, al netto delle risorse destinate, nell'anno 2017 alla retribuzione accessoria delle posizioni organizzative, comprese le alte professionalità. A decorrere dal 2018, la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative viene finanziata mediante uno stanziamento del bilancio dell'Ente (art. 15, comma 5, CCNL 2016-2018). Secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 7 del CCNL 2016-2018, "La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017".

In data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL funzioni locali per il triennio 2019-2021: per esplicita disposizione dell'art. 79, le disposizioni sulla costituzione del fondo risorse decentrate si applicano a partire dal 2023: il fondo in esame pertanto continua ad essere costituito secondo la disciplina del CCNL 2016-2018.

In data 7.01.2023 è stata approvata la legge regionale n. 2/2023 con la quale si disponeva, a partire dall'anno 2022, l'imputazione al fondo per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente, della spesa per l'emolumento sostitutivo del salario accessorio del personale di supporto agli organi politici di Giunta e Consiglio regionale. Tale norma è stata successivamente abrogata dalla legge 23 del 19 maggio 2023 la quale ha disposto, per l'anno 2022, l'incremento del Fondo del salario accessorio del personale del comparto dell'ammontare corrispondente alla spesa per l'emolumento sostitutivo del trattamento economico accessorio del personale delle strutture di supporto agli organi di governo della Regione, agli organismi politici del Consiglio e alle segreterie dei gruppi consiliari, sostenuta per tale finalità nell'anno 2016, e in ogni caso nel limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al fine di garantire l'invarianza della spesa. Nel preambolo alla legge stessa legge si precisa che, per l'anno 2022, le risorse corrispondenti alla spesa sostenuta nell'anno 2016 per il trattamento economico accessorio del personale degli uffici di staff degli organi politici concorrono alla determinazione del limite di cui all' articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, in coerenza con la giurisprudenza della Corte dei Conti secondo la quale nel computo del tetto di spesa previsto dal sopracitato articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, rientrano tutte le risorse utilizzate dall'ente per il trattamento accessorio del personale, indipendentemente dall'allocazione contabile delle risorse medesime nel bilancio dell'ente.

Con il decreto in esame l'amministrazione ha dato attuazione a quanto sopra procedendo alla rideterminazione del limite ex art. 23 comma 2 D.lgs. 75/2017 includendovi la spesa sostenuta nell'anno 2016 per l'emolumento sostitutivo del salario accessorio del personale di supporto agli organi politici e all'incremento del fondo per il salario accessorio per un pari ammontare.

L'amministrazione prende atto che la spesa sostenuta nell'anno 2016 per il salario accessorio del personale delle strutture di supporto agli organi di governo della Regione, agli organismi politici del Consiglio e alle segreterie dei gruppi consiliari della Regione Toscana come risultante dal bilancio consuntivo dell'anno 2016, è pari ad € 2.077.138,64, come specificato nella relazione tecnico finanziaria alla medesima 1.r. 23/2023, e che pertanto al fine di garantire l'invarianza della spesa rispetto al 2016 il limite di cui all'art. 23 comma 2 Dlgs 75/2017 viene incrementato di pari importo rideterminando lo stesso in € 30.766.405,64 così composti:

Valore limite anno 2016 art. 23 co 2 D.lgs 75/2017 – lr 23/2023			
Valore limite anno 2016 ex art. 23 d.lgs 75/2017 ante l.r. 5/2022	28.689.267,00		
Incremento ex legge 23/2023	2.077.138,64		
Valore limite anno 2016 ex art. 23 d.lgs 75/2017 post l.r. 23/2023	30.766.405,64		

Tabella 1

In data 30 aprile 2019 è stato emanato il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" convertito con modificazioni dalla l. 28 giugno 2019, n.58; all'art. 33, comma 1, ultimo periodo è stabilito che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

Con il decreto 3 settembre 2019 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni.", sono state dettate disposizioni applicative dell'art. 33 del citato d.l. 34/2019; nelle premesse, è dato atto che "il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";

Il Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico – Uffici XIII-XIV ha diffuso una nota in risposta alla nota n. 5532/C1PERS/C7SAN DEL 15.07.2020 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome avente ad oggetto "Richiesta di parere relativamente alla gestione dei vincoli di spesa del personale a seguito della disciplina di cui all'art. 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni", fornendo sommarie indicazioni di carattere operativo per l'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017 previsto dall'art. 33 del succitato d.l. 34/2019.

In sede di quantificazione preventiva l'Amministrazione aveva stimato che per l'anno 2022 non vi sarebbe stato un incremento di personale rispetto al dato rilevato al 31.12.2018 e si è pertanto attenuta al limite storico riservandosi di procedere, a seguito della quantificazione delle unità di personale, all'eventuale adeguamento del fondo in sede di quantificazione consuntiva, al ricorrere dei presupposti dell'art. 33 del d.l. 34/2019.

In sede consuntiva pertanto si dà applicazione al disposto di cui all'art. 33 del citato d.l. 34/2019.

Le risorse per il salario accessorio del personale non dirigente vengono quantificate in via consuntiva per l'anno 2022, in € 43.896.980,06 di cui € 35.561.916,06 costituiscono il fondo delle risorse decentrate ex art. 67 del CCNL 2016-2018 ed € 8.335.064 costituiscono le risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

Nell'ambito del fondo delle risorse decentrate, € 6.626.482,09 ¹ sono costituiti da risorse stabili del fondo dell'anno 2021 non utilizzate e rinviate al 2022 in applicazione dell'art. 68 del CCNL 2016-2018.

A tali importi si perviene come segue:

Sezione I – risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse aventi carattere di certezza e stabilità ammontano, al lordo delle decurtazioni riportate nella Sezione III, a € 38.901.413,71 che al netto delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione accessoria delle posizioni organizzative (€ 8.335.064) si riducono a € 30.566.349,71 e sono così composte:

1) Unico importo consolidato anno 2017: ammonta ad € 23.626.935 ed è così formato:

- A. Risorse storiche consolidate determinate nell'anno 2003: ammontano a € 10.030.528 e sono composte da:
 - 1) art. 31 comma 2 CCNL 22.01.2004: risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 per un importo di € 9.334.153;
 - 2) art. 32 CCNL 22.01.2004, comma 1 (0.62% del monte salari 2001, esclusa la dirigenza) per un importo di \in 327.085;
 - 3) art. 32 CCNL 22.01.2004 comma 2 (0.50% del monte salari 2001, esclusa la dirigenza) per un importo di $\mathbf{\epsilon}$ 263.779;
 - 4) art. 32 CCNL 22.01.2004, comma 7 (0.20% del monte salari 2001, esclusa la dirigenza) per un importo di € 105.511;
- B. Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL: ammontano a € 290.702 e fanno riferimento all'art. 4 comma 5 del CCNL 09.05.2006 (0,50% del monte salari 2003, esclusa la dirigenza);
- C. Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: ammontano a € 13.305.705, così formati:
 - 1. CCNL 05/10/2001 art. 4, c. 2: tale norma contrattuale prevedeva che le somme corrispondenti alla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti comunque cessati dal servizio confluissero nel fondo. Tali risorse ammontano a € 783.955. Gli importi sono calcolati in base alle singole date di cessazione e all'importo della r.i.a. in godimento ai dipendenti cessati dal servizio;
 - 2. ratei progressioni economiche all'interno della categoria personale cessato (art. 34 comma 4 CCNL 22.01.2004): la quota di risorse corrispondenti alle progressioni

_

¹ Con il decreto n. 24784 del 14.12.2022 l'amministrazione ha provveduto alla rideterminazione in riduzione delle somme non utilizzate del fondo 2021 e alla riquantificazione del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente della Regione Toscana dell'anno 2022 precedentemente disposta con il decreto dirigenziale n. 15203 del 26.07.2022, dando così attuazione alla decisione della Giunta regionale n. 27 del 7.12.2022 con la quale si dava mandato alle direzioni competenti di procedere alla riduzione delle economie registrate sul fondo salario accessorio del personale del comparto, esercizio 2021, nell'importo pari alla spesa per il trattamento accessorio del personale di supporto agli organi politici sostenuta in tale anno al fine di ottemperare alle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti nel giudizio di parifica del rendiconto per l'anno 2021.

- economiche all'interno della categoria che riaffluisce alle risorse stabili a seguito della cessazione dal servizio del dipendente che ne beneficiava è quantificata in € 195.271;
- **3. rideterminazione incrementi stipendiali:** la quota a carico del bilancio regionale che confluisce nell'unico importo consolidato ai sensi dell'art. 67, comma 1, del CCNL 2016-2018 ammonta a € **307.288**, aggiornata con il CCNL 31.07.2009²;
- **4. Applicazione leggi sulla ristrutturazione:** l'importo di € **13.985.692** è da mettere in relazione all'applicazione delle leggi regionali 64/06 (€ 9.347.692), 67/07 (€ 2.818.000) e 69/08 (€ 1.820.000);
- 5. Applicazione l.r. 66/2011 art. 38, commi 1 e 7: con tale norma il personale a tempo indeterminato dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) è stato trasferito, a far data dal 01.01.2012, nel ruolo unico regionale. Dal 01.01.2012 le risorse di ARTEA destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui al CCNL 01.04.1999 (quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999) confluiscono per l'intero importo nel fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente della Regione Toscana. Tali risorse sono state quantificate dal Direttore di ARTEA con nota prot. 126509 del 3.11.2011 in € 604.661;
- 6. applicazione legge regionale 64/2011, art. 8: tale norma prevede che a decorrere dal 01.01.2012, le risorse di ARPAT destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane confluiscano nel fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente della regione Toscana, sul presupposto che in base all'applicazione della legge regionale 65/2010 le funzioni del servizio fitosanitario regionale sono esercitate a partire dal 01.03.2011 dalla Regione Toscana. Tali risorse sono state quantificate con decreto n. 14 del 19.01.2012 del Direttore generale di ARPAT in € 63.547;
- 7. applicazione legge regionale n. 65/2010, artt. 86 e 86 bis: tale norma ha previsto il trasferimento presso la Regione di personale delle Amministrazioni provinciali svolgente funzioni in materia di trasporto pubblico locale (TPL); la norma prevede inoltre che a decorrere dal 01.01.2015 le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui al CCNL 01.04.1999 (quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999) riferite al personale trasferito confluiscono per l'intero importo nel fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente della Regione Toscana a fronte di una equivalente riduzione da parte dell'Amministrazione di provenienza. A seguito delle comunicazioni inviate dalle Amministrazioni di provenienza tali risorse sono state quantificate in € 38.110;
- 8. applicazione legge regionale n. 22/2016, art. 19 comma 3 (ex APET): in base a tale norma la Regione Toscana è subentrata all'Agenzia regionale di promozione turistica (già Agenzia di Promozione economica della Toscana) nella titolarità di alcune funzioni, acquisendone, con decorrenza 01.04.2016, parte del personale. L'art. 19 comma 3 della citata l.r. 22/2016 ha previsto che le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui al CCNL 01.04.1999 (quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999) riferite al personale trasferito confluiscono per l'intero importo nel fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente della Regione Toscana a fronte di una equivalente riduzione da parte dell'Agenzia. Tali risorse sono state quantificate con decreto n. 51 del 29.04.2016 del Direttore dell'Agenzia regionale di promozione turistica in € 117.380 annui;
- 9. Applicazione legge 208/2015 art. 1 comma 512 (assunzioni per lo svolgimento delle funzioni proprie dei soggetti aggregatori): tale norma dà facoltà alle regioni di procedere, in deroga ai vincoli sulla capacità assunzionale, alle assunzioni di personale necessarie ad assicurare il regolare svolgimento delle attività affidate ai soggetti aggregatori, nei limiti del finanziamento ricevuto a valere sul fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e

4

² si evidenzia che tali risorse, nell'ambito della quantificazione risultante dalla quantificazione in sede consuntiva del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2018, per mero errore non erano state inserite nell'unico importo consolidato di cui all'art. 67, comma 1, del CCNL 2016-2018 ed erano state mantenute quale voce autonoma tra gli oneri a carico del bilancio regionale.

servizi di cui all'art. 9 comma 9 del d.l. 66/2014 convertito con modificazioni dalla l. 89/2014, finanziamento che per la Regione Toscana ammonta a € 687.500. Poiché con delibera di Giunta Regionale n. 1232/2014 è stata individuata la Regione Toscana quale soggetto aggregatore, nel corso del 2016, con delibera di Giunta Regionale n. 737/2016 è stato disposto l'ampliamento della dotazione organica della Giunta regionale di tre unità, da correlare all'esercizio delle attività del soggetto aggregatore, di cui una di categoria C e due di categoria D. Conseguentemente, il fondo delle risorse decentrate – parte stabile – è stato incrementato di € 18.262;

- 10. Applicazione legge regionale n. 35/2015, art. 56 commi 1 e 7 (CAVE): tale norma ha attribuito alla Regione funzioni in materia di pianificazione delle attività estrattive, di coordinamento, monitoraggio, controllo e VIA regionale, prevedendo che la Regione, si avvalga anche di personale trasferito dalle province e dai comuni. A seguito del trasferimento del personale (12 unità), la norma dispone che a decorrere dal 01.01.2016, le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui al CCNL 01.04.1999 (quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999) riferite al personale trasferito confluiscono per l'intero importo nel fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente della Regione Toscana, che viene integrato stabilmente a decorrere dal 01.01.2016 di un importo pari a € 120.000. In applicazione della l.r. 35/2015 e sulla base delle comunicazioni ricevute dagli Enti coinvolti, tali risorse sono state quantificate in € 159.821 annui;
- 11. Applicazione l.r. 22/2015, art. 9: il fondo è alimentato dalle risorse destinate al finanziamento del trattamento economico accessorio del personale trasferito presso la Regione Toscana nell'ambito del riordino istituzionale avviato con la 1. 56/2014. Tali risorse, che negli anni 2016-2017 alimentavano le specifiche partizioni relative al personale trasferito, parte stabile ammontano a € 4.621.782 (allegati D e D bis 1. 70/2015);
- 12. Art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018 (Importo delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione accessoria delle posizioni organizzative): le risorse destinate nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative che, a partire dal 2018, vengono sottratte dal fondo delle risorse decentrate ammontano a € 7.590.064.
- 2) incremento delle risorse destinate alla retribuzione accessoria delle posizioni organizzative: applicazione art. 7, comma 4, lett. u) CCNL 2016-2018: con l' "accordo preventivo sull'utilizzo delle risorse dell'anno 2019" sottoscritto dall'Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 31.07.2019, le Parti negoziali hanno concordato, avvalendosi delle disposizioni di cui al succitato art. 7, comma 4, lett. u) del CCNL 2016-2018, di incrementare le risorse già destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, pari a € 7.590.064, di € 217.900, per un totale di € 7.807.964, con corrispondente riduzione delle risorse del fondo delle risorse decentrate al fine di assicurare il rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017; con il CCI sottoscritto in data 20.12.2019 le delegazioni trattanti hanno inoltre concordato, avvalendosi delle disposizioni di cui al succitato art. 7, comma 4, lett. u) del CCNL 2016-2018, di incrementare, a decorrere dal 2020, le risorse già destinate nel 2019 al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, pari a € 7.807.964 di ulteriori risorse per € 527.100, così dettagliate:
 - € 129.600, da destinare all'incremento della retribuzione di posizione e di risultato delle p.o. di terzo livello;
 - € 397.500, da destinare per gli anni 2020-2022 al rafforzamento del presidio delle funzioni acquisite ai sensi della 1.r. 22/2015; la loro destinazione al finanziamento delle posizioni organizzative è stata confermata anche per gli anni successivi in sede di accordo sottoscritto in data 3.8.2022.

3) Incrementi esplicitamente quantificati dai CCNL

- CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett. a) (€ 83,20 per ciascuna unità di personale destinataria del CCNL di categoria, in servizio presso l'ente al 31.12.2015): tali risorse ammontano a € 204.672;

4) altre risorse aventi carattere di certezza e stabilità

- CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett. c) (R.I.A. del personale cessato dal servizio): alimentano a tale titolo il fondo dell'anno 2022 risorse per € 228.615,07, corrispondenti alla R.I.A. in godimento del personale cessato negli anni 2017-2021;
- CCNL 2016–2018, art. 67, comma 2, lett. e) (trattamento economico accessorio del personale trasferito nell'ambito di processi di delega/trasferimento di funzioni e adeguamento dei fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge a seguito di trasferimento di personale): in attuazione dell'art. 1, comma 800, della 1. 205/2017, la Regione ha facoltà di incrementare le risorse destinate al salario accessorio per attuare il riequilibrio delle retribuzioni accessorie del personale ex provinciale rispetto a quelle in godimento al restante personale, purché si rispettino i parametri di cui all'art. 23. comma 4, del D.Lgs. 75/2017, lett. a) e b). Il rispetto di tali parametri si evince dal testo del DPCM 8 marzo 2019, entrato in vigore nel mese di maggio 2019. La Giunta, con decisione n. 32 del 17.06.2019 ha autorizzato l'incremento del fondo delle risorse dell'anno 2018 nella misura massima consentita dalla norma, ovvero l'intero differenziale rilevato tra il valore pro capite del salario accessorio 2016 rispettivamente del personale già in forza all'ente prima dell'attuazione della l.r. 22/2015 e del personale trasferitoai sensi della l.r. 22/2015: Tali risorse ammontano a € 5.173.989, così calcolate:

Risorse art. 67, comma 2, lett. e) CCNL 2016-2018								
	Risorse				personale differenzia	cui si applica le	il	
Partizioni	soggette all'applicazione dell'art. 1, comma 236, l. 208/2015	personale al 31/12/2016	valore pro capite	Differenzial e unitario	Personale	Variazio ne personale tempo indetermi nato 01/01/16 - 01/01/17	Totale	Risorse aggiuntive
Personale cui NON si applica la l.r. 22/2015	24.104.220	2.396,0	10.060	5.521,8662	1.028	- 91	937	5.173.989
Personale cui si applica la l.r. 22/2015	4.624.554	1.019,0	4.538					

Tabella 2

- Legge regionale 23/2023: in attuazione della legge regionale 23/2023 l'amministrazione ha incrementato il fondo per il salario accessorio del personale del comparto della somma di € 2.077.138,64 corrispondente alla spesa sostenuta per l'emolumento sostitutivo del salario accessorio del personale di supporto agli organi politici di giunta e consiglio per l'anno 2016;

ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

Il fondo dell'anno 2022, si avvale anche di risorse a carico del bilancio regionale per un totale di € 458.299,21, così composte:

- 1) risorse art. 67, comma 2, lett. b) CCNL 2016-2018: (differenziali stipendiali per rideterminazione dell'importo delle progressioni economiche all'interno della categoria) tali risorse ammontano a € 285.119, aggiornate con gli incrementi disposti dal CCNL 2016- 2018;
- 2) finanziamento a carico del bilancio dell'indennità di comparto (art. 33 CCNL 22.01.2004): il contratto nazionale stabilisce che una quota dell'indennità di comparto corrisposta ai dipendenti è posta a carico del bilancio dell'ente (la restante quota è invece finanziata con risorse a carico del fondo per la contrattazione integrativa): l'importo a carico del bilancio per l'anno 2022 è quantificato in € 173.180,21.

Sezione II – risorse variabili

Le risorse variabili per l'anno 2022 ammontano a € **8.250.387,22** e sono così composte:

- CCNL 2016-2018, art. 67, comma 4 (1,2% monte salari dell'anno 1997 esclusa la quota relativa alla dirigenza): l'importo di € 490.472, pari all'1,2% del monte salari 1997, è stato inserito nel fondo 2022 sulla base delle indicazioni contenute nella decisione di Giunta regionale n. 2 del 11.07.2022 avente ad oggetto "*Indirizzi in materia di salario accessorio del personale non dirigente per l'anno 2022*". Tali risorse trovano copertura nel Bilancio di previsione finanziario 2022-2022, negli stanziamenti dei capitoli indicati nella tabella 8;
- € 27.407,39, corrispondenti al rateo della RIA in godimento del personale cessato nell'anno 2021 (art. 6 comma 3, lett. D) del CCNL 2016-2018);
- Compensi professionali per il patrocinio legale: per l'anno 2022 incrementano il fondo delle risorse decentrate € **403.912,14** di cui **220.414,72** (sentenze favorevoli con compensazione delle spese) sottoposti al limite di cui all'art. 23, comma 2 del d.lgs 75/2017 e €**183.497,42** (sentenze favorevoli con spese a carico della parte soccombente) esclusi dal suddetto limite;
- Compensi per la progettazione: per l'anno 2022 alimentano il fondo delle risorse decentrate a titolo di compensi per la progettazione di cui al d.lgs 163/2006 € **33.895,46**;
- Applicazione art. 61, comma 9 D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 (50% del compenso spettante ai dipendenti per la partecipazione a commissioni di collaudo e collegi arbitrali successivi o in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 112/2008): alimentano il fondo dell'anno 2022, € 5.948,32;
- Risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina del lavoro straordinario dell'anno 2021 accertati a consuntivo (art. 67 comma 3, lett. e)): alimentano il fondo dell'anno 2022 € 215.428;
- Risorse corrispondenti agli importi erogati ai dipendenti nel 2022 a titolo di incentivi per funzioni tecniche ai sensi del d.lgs. 50/2016, pari a € 446.841,82
- Somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente: in applicazione dell'art. 68 del CCNL 2016-2018, le somme aventi carattere di stabilità, inserite nel fondo delle risorse decentrate dell'anno 2020 non utilizzate per l'anno di riferimento sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo. A tale titolo il fondo dell'anno 2022 è incrementato di € 6.626.482,09.

Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del fondo

Le decurtazioni del fondo dell'anno 2022 – ammontano a € 3.713.120,08 e sono da correlare a:

1) Applicazione degli accordi in materia di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro: secondo quanto previsto dalla legge regionale 1.r. 27/07 e dalla delibera G.R. 766/08, la

- soppressione stabile di posti resisi vacanti per effetto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro produce una riduzione del fondo delle risorse decentrate secondo le modalità operative definite con la delibera di Giunta Regionale n. 766/2008. L'importo complessivo di tale riduzione è pari a € 204.273 ed essa è ascrivibile interamente alla partizione relativa al personale cui NON si applica la l.r. 22/2015;
- 2) Applicazione del CCDI 11.09.2008: le Parti hanno concordato una riduzione stabile delle risorse decentrate, pari a € 328.230, ascrivibili interamente alla partizione relativa al personale cui non si applica la l.r. 22/2015, finalizzata all'attuazione di percorsi di carriera del personale;
- 3) Applicazione accordo sindacale sottoscritto in data 20.07.2016 in merito all'attuazione dal 01.08.2016 della l.r. 1/2009, artt. 44 comma 1 bis e 53 comma 1 bis, con cui si dispone che il personale a tempo indeterminato svolgente funzioni di autista è assegnato agli Uffici di gabinetto dei Presidenti della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale: l'accordo citato prevede che il fondo delle risorse decentrate, partizione relativa al personale cui non si applica la l.r. 22/2015, venga ridotto stabilmente dell'importo di € 213.737;
- 4) Applicazione del d.1. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 122/2010: l'art. 9 comma 2 bis del decreto legge 78/2010 (L.122/2010), così come modificato dall'art. 1 comma 456 della 1. 27.12.2013 n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annualee pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", ha previsto che "a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo". La riduzione per gli anni 2011-2014 è stata calcolata conformemente a quanto previsto dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011. L'importo, come risulta dal decreto dirigenziale n. 2469 del 03.06.2015 ammonta a € 1.200.548, ascrivibili interamente alla partizione relativa al personale cui non si applica la l.r. 22/2015;
- 5) Applicazione art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017: tale norma dispone che a decorrere dall'anno 2017 l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate dalle pubbliche amministrazioni alla contrattazione integrativa non possono superare il corrispondente importo dell'anno 2016. Contestualmente, la disposizione in esame abroga a far data dal 01.01.2017 l'art. 1 comma 236 della 1. 208/2015. Nell'applicazione di tale disposizione si è fatto riferimento ai criteri già definiti con circolari RGS 12/2011 e 12/2016 per l'applicazione dell'art. 9 comma 2 bis del d.l. 78/2010 e dell'art. 1 comma 236 della l. 208/2015. Secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 7, del CCNL 2016-2018 "La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017". Il valore limite dell'anno 2016 previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017 ammonta a € 30.766.405,64 a seguito dell'applicazione della legge 23/2023, al netto degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 33 del d.l. 34/2019 convertito con modificazioni dalla 1. 58/2019. Con la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico - Uffici XIII-XIV richiamata in premessa, sono state fornite le indicazioni di carattere operativo per l'applicazione dell'art. 33 del D.L. 34/2029. In particolare:
 - a. Il calcolo del valore medio 2018 prende a riferimento:
 - i. Il fondo per la contrattazione integrativa dell'anno 2018, così come certificato dal collegio dei revisori ex art. 40 bis, comma 1, del d.lgs 165/2001 e risultante dalla tabella 15 del conto annuale dell'anno 2018, preso al netto delle poste variabili che

- non rilevano ai fini della verifica del limite di cui all'art. 23, comma 2 d.l.gs 75/2017;
- ii. Il personale in servizio al 31.12.2018 che risulti destinatario del fondo, includendo in tale aggregato le unità a tempo determinato, indeterminato, in comando presso l'ente e le unità di personale in aspettativa di lungo periodo, le quali accedono al fondo per il trattamento economico accessorio ed escludendo il personale dell'ente comandato presso altre amministrazioni, ect.;
- b. Calcolo della variazione del limite per l'anno di riferimento: per l'individuazione delle unità di personale presenti nell'anno di riferimento si considerano i cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi per la contrattazione integrativa prendendo a riferimento "unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo pertanto, diversamente dai conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio pro-capite, il personale con contratto a tempo determinato e avendo cura di escludere dal calcolo le assunzioni a tempo indeterminato di personale in precedenza in servizio a tempo determinato, il cui trattamento accessorio risulta già compreso nel fondo per la contrattazione integrativa". Il calcolo viene effettuato conteggiando il numero dei cedolini stipendiali, riproporzionato in caso di part-time, e diviso per 12, arrotondando alla seconda cifra decimale ove necessario. Tale personale deve essere confrontato con il personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2018 che accede alle risorse accessorie. Il limite di cui all'art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017 verrà aumentato o diminuito (garantendo la salvaguardia del limite originario qualora il personale in servizio nell'anno di riferimento sia inferiore al personale in servizio al 31.12.2018 come specificato nella premessa al decreto 3 settembre 2019 "Misura per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni") di una quantità pari al prodotto tra il valore medio pro capite del trattamento economico accessorio rilavato per l'anno 2018 e il numero di unità in aumento o in diminuzione rispetto al personale al 31.12.2018.

Sulla base di tali indicazioni:

- Il valore delle risorse da conteggiare per il calcolo del valore medio del trattamento economico accessorio dell'anno 2018 (ivi comprese le risorse destinate alle posizioni organizzative) è il seguente, come risulta dal decreto dirigenziale n. 10154 del 19.06.2019 avente ad oggetto "quantificazione in sede consuntiva delle risorse per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente anno 2018":

RISORSE PER IL CALCOLO DEL VALORE MEDIO DEL TRATTAMENTO ACCESORIO ANNO 2018				
descrizione	importo			
Limite di cui all'art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017	28.689.267			
Risorse stabili escluse dal limite di cui all'art. 23 comma 2 d.lgs. 75/201	7			
Art. 67 c. 2, lett. e) CCNL 2016-2018 (art. 1 comma 800, 1. 205/2017) 5.173.989				
Art. 67 c. 2, lett. b) CCNL 2016-2018 250.823				
TOTALE	34.114.079			

Tabella 3

- I dipendenti (compresi i titolari di posizione organizzativa) in servizio al 31.12.2018 che accedevano alle risorse per il salario accessorio erano composti da 3374 unità; sono incluse in tale calcolo le unità in servizio a tempo indeterminato, a tempo determinato e in comando presso la Regione; sono invece escluse le unità in comando presso altra amministrazione; a seguito di approfondimenti effettuati sulle note e circolari del MEF-RGS si precisa che ai fini del calcolo del personale al 31.12.2018 per la determinazione del valore medio, sono state incluse le unità

di personale in aspettativa di lungo periodo, le quali accedono al fondo per il trattamento economico accessorio;

- Il valore medio del trattamento economico accessorio dell'anno 2018 è pari a € 10.111:

VALORE MEDIO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018				
Risorse per il trattamento economico accessorio	34.114.079			
Personale al 31.12.2018	3374			
Valore medio trattamento accessorio 2018	10.111			

Tabella 4

- ai fini del calcolo dell'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, i dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2018 che accedevano alle risorse per il trattamento economico accessorio, rapportati a tempo pieno in caso di part time, sono pari a 3.153,15³ unità, in tale calcolo è stato conteggiato il personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2018 che accedeva alle risorse per il salario accessorio, rapportato al tempo pieno in caso di part-time con esclusione del personale in comando presso altre amministrazioni; a fronte, i dipendenti in servizio nell'anno 2022 che accedevano alle risorse per il trattamento economico accessorio calcolati come sopra specificato sulla base dei cedolini stipendiali erogati assommano a 3.018,91 unità. A seguito di approfondimenti effettuati sulle note e circolari del MEF-RGS si precisa che, ai fini del calcolo del personale sia al 31.12.2018 che nell'anno di riferimento per la determinazione dell'eventuale incremento di personale, sono state incluse le unità di personale in aspettativa di lungo periodo, le quali accedono al fondo per il trattamento economico accessorio, le unità di personale in novazione, nonché il personale comandato presso altre amministrazioni;

Pertanto per l'anno 2022 è confermato il valore "storico" del limite di cui all'art. 23, comma 2 d.lgs. 75/2017, così come rideterminato con il decreto in esame in applicazione della legge regionale 23/2023.

Sulla base delle indicazioni fornite dal MEF con nota prot. 13818 del 23.01.2019 e con circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 15/2019, il tetto alle risorse destinate al salario accessorio di cui all'art. 23 comma 2 d.lgs.75/2017, deve essere riferito, per il personale non dirigente del comparto funzioni locali, al totale delle risorse del fondo risorse decentrate, alle risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative e alle risorse desinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario. Le risorse dell'anno 2022 soggette all'applicazione dell'art. 23, comma 2 d.lgs 75/2017, sono pari a € 32.493.387,35, di cui € 8.335.064 risorse per le posizioni organizzative e €24.158.323,35 fondo delle risorse decentrate (cfr. tabella seguente) a cui si aggiungono € 399.437 per la remunerazione del lavoro straordinario, le stesse risultano complessivamente superiori al limite 2016 di € 1.726.981,71, pertanto si procede a riduzione di pari importo delle risorse destinate al salario accessorio:

FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 - QUANTIFICAZIONE CONSUNTIVA				
Risorse INCLUSE nell'applicazione dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017				
Descrizione	IMPORTO			
RISORSE STABILI				
Unico importo consolidato art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018	31.216.999,00			
l.r. 23/2023	2.077.138,64			
a detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative (art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018)				
a detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative - CCNL 2016-2018, art. 7 c.4, lett.u) (dal 2019)	-217.900,00			

³ Il numero delle unità è stato corretto per un mero errore materiale; nel precedentemente decreto n. 15203/2022 erano state indicate 3.151,05 unità.

a detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative - CCNL 2016-2018, art. 7 c.4, lett.u) (dal 2020)	-129.600,00
a detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative - CCNL 2016-2018, art. 7 c.4, lett.u)	-397.500,00
CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett. c)	228.615,07
DECURTAZIONI DEL FONDO	
Decurtazioni art. 9 comma 2 bis d.1. 78/2010 anni 2011-2014	-1.200.548,00
riduzioni del fondo (l.r. 27/07; delibera G.R. 766/08)	-204.273,00
riduzione del fondo CCDI sottoscritto l'11.09.08	-328.230,00
riduzioni del fondo (accordo 20.07.2016)	-213.737,00
RISORSE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE	
Ind. di comparto - quota finanziata dal bilancio RT	173.180,21
RISORSE VARIABILI	
CCNL 2016 – 2018 art. 67, c. 4	490.472,00
CCNL 2016-2018, art. 67, c.3	253.770,43
Totale risorse decentrate soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017	24.158.323,35
Risorse destinate alle posizioni organizzative rientranti nei limiti di cui all'art. 23, c. 2, D.lgs. 75/2017)	8.335.064,00
TOTALE: 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 2 2 2 1 1 75/2017	22 402 207 25
TOTALE risorse per la contrattazione integrativa incluse nel calcolo del tetto art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017	32.493.387,35

Tabella 5

6) Decurtazione in autotutela: negli anni 2019, 2020 e 2021 per mero errore materiale non è stata operata a consuntivo l'imputazione al fondo per il salario accessorio delle somme corrisposte al personale comandato presso la Regione Toscana a titolo di indennità per specifiche responsabilità e di indennità condizioni lavoro per un ammontare complessivo di € 39.350,37, rientrando comunque dette somme nei limiti già destinati con gli accordi siglati per l'utilizzo a preventivo delle risorse per il salario accessorio nei rispettivi anni di riferimento; in conseguenza di ciò l'Amministrazione ritiene opportuno agire in autotutela, anche in riferimento all'art. 40 bis comma 3 quinquies del Dlgs 165/2001 e alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 del 10 giugno 2022, operando, per l'anno 2022, una decurtazione sul fondo di pari importo;

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Nella tabella sottostante sono riepilogate le risorse che compongono il fondo delle risorse decentrate dell'anno 2022

Risorse per il salario accessorio					
Natura	Anno 2021 Anno 2022 (CONSUNTIVO) (CONSUNTIV		Variazione		
ryatur a	Importo	Importo	Importo		
risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	36.773.387,00	38.901.413,71	2.128.026,71		
A detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative	-8.335.064,00	-8.335.064,00	0		
risorse a carico del bilancio regionale	450.446,00	458.299,21	7.853,21		
risorse variabili	8.434.740,00	8.250.387,22	-184.352,78		
decurtazioni del fondo/parte fissa	-3.622.174,00	- 3.713.120,08	-90.946,08		
TOTALE	33.701.335,00	35.561.916,06	1.860.581,06		
RISORSE DESTINATE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.335.064,00	8.335.064,00	0		
Totale complessivo	42.036.399,00	43.896.980,06	1.860.581,06		

Tabella 6

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo
Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.
Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.
Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione
Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.
Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo
Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.
Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione
Parte non pertinente allo specifico testo illustrato
Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo
Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.
Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di

Modulo III – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

carattere generale

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

Nella tabella seguente sono poste a confronto le risorse del fondo delle risorse decentrate degli anni 2021-2022:

RISORSE DESTINATE AL SALARIO ACCESSORIO					
descrizione	Anno 2021 (consuntivo)	descrizione	Anno 2022 (Consuntivo)	Variazione	
RIS ORS E FISS E AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILI	ITA'				
RIS ORS E CONS OLIDATE		RISORS E CONSOLIDATE			
CCNL 2016-2018 art. 67, c.1 - unico importo consolidato anno 2017	31.216.999,00	CCNL 2016-2018 art. 67, c.1 - unico importo consolidato anno 2017	31.216.999,00	0,00	
A detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative (art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018)	-7.590.064,00	A detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative (art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018)	-7.590.064,00	0,00	
A detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative (art.7, comma 4, lett. u) CCNL 2016- 2018)	-745.000,00	A detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative (art.7, comma 4, lett. u) CCNL 2016- 2018)	-745.000,00	0,00	
INCREMENTI ES PLICITAMENTE QUANTIFICATI IN SED	DE DI CCNL			_	
Applicazione art. 67, comma 2, lett. a) CCNL 2016-2018	204.672,00	Applicazione art. 67, comma 2, lett. a) CCNL 2016-2018	204.672,00	0,00	
ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E	STABILITÀ				
CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett.c)	177.727,00	CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett.c)	228.615,07	50.888,07	
CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett.e)	5.173.989,00	CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett.e)	5.173.989,00	0,00	
		Applicazione l.r. 23/2023	2.077.138,64	-2.077.138,64	
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità	28.438.323,00	Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità	30.566.349,71	-2.026.250,57	
ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE					
RISORSE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE INCLUSE DAL	L'APPLICAZIONE DEI	LL'ART.23, COMMA 2, D.LGS. 75/2017			
Ind.di comparto - quota finanziata dal bilancio RT	165.327,00	Ind.di comparto - quota finanziata dal bilancio RT	173.180,21	7.853,21	
RISORSE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE ESCLUSE DAL	L'APPLICAZIONE DEI	LL'ART.23, COMMA 2, D.LGS. 75/2017			
Rideterminazione fondo progressioni economiche CCNL 2016-2018	285.119,00	Rideterminazione fondo progressioni economiche CCNL 2016-2018	285.119,00	0,00	
Totale oneri a carico del bilancio regionale	450.446,00	Totale oneri a carico del bilancio regionale	458.299,21	7.853,21	
RIS ORS E VARIABILI RIS ORS E VARIBILI S OGGETTE ALL'ART. 23, COMMA 2,	D.LGS . 75/2017	RISORSE VARIBILI SOGGETTE ALL'ART. 23, COMMA 2, D.LGS.	75/2017		
CCNL 2016-2018 art. 67, comma 4	490.472,00	CCNL 2016-2018 art. 67, comma 4	490.472,00	0,00	
CCNL 2016-2018 art. 67, comma 3, lett. d)	38.077,00	CCNL 2016-2018 art. 67, comma 3, lett. d)	27.407,39	-10.669,61	
Applicazione art. 61 c.9 D.L. 112/08	2.424,00	Applicazione art. 61 c.9 D.L. 112/08	5.948,32	3.524,32	
CCNL 2016-2018 art. 67 comma 3, lett. e) (compensi patrocinio legale spese compensate)	220.415,00	CCNL 2016-2018 art. 67 comma 3, lett. c) (compensi patrocinio legale - spese compensate)	220.414,72	-0,28	
RISORSE VARIBILI NON SOGGETTE ALL'ART. 23, COMMA	2, D.LGS. 75/2017				
art. 67, comma 3, lett. e) CCNL 2016-2018	226.708,00	art. 67, comma 3, lett. e) CCNL 2016-2018	215.428,00	-11.280,00	
CCNL 2016-2018 art. 67 comma 3, lett. c) (ISTAT)	0,00	CCNL 2016-2018 art. 67 comma 3, lett. c) (ISTAT)	0,00	0,00	
CCNL 2016-2018 art. 67 comma 3, lett. c) (compensi p atrocinio legale - spese a carico parte soccombente)	90.562,00	CCNL 2016-2018 art. 67 comma 3, lett. c) (compensi patrocinio legale - spese a carico parte soccombente)	183.497,42	92.935,42	
CCNL 2016-2018 art. 67 comma 3, lett. c) (compensi D.Lgs. 163/06)	183.196,00	CCNL 2016-2018 art. 67 comma 3, lett. c) (compensi D.Lgs. 163/06)	33.895,46	-149.300,54	
somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente	7.182.886,00	somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente	6.626.482,09	-556.403,91	
		incentivi per funzioni tecniche d.lgs. 50/2016	446.841,82	446.841,82	
Totale risorse variabili	8.434.740,00	Totale risorse variabili	8.250.387,22	-184.352,78	
DECURTAZIONI DEL FONDO					
DECURTAZIONI DEL FONDO/parte fissa		DECURTAZIONI DEL FONDO			
decurtazioni del fondo/parte fissa- risoluzione consensuale	-204.273,00	decurtazioni del fondo/parte fissa- risoluzione consensuale	-204.273,00	0,00	
decurtazioni del fondo/parte fissa - CCDI 11.09.2008	-328.230,00	decurtazioni del fondo/parte fissa - CCDI 11.09.2008	-328.230,00	0,00	
riduzioni del fondo (accordo 20.07.2016)	-213.737,00	riduzioni del fondo (accordo 20.07.2016)	-213.737,00	0,00	
Decurtazioni art. 9 comma 2 bis d.l. 78/2010 anni 2011-2014	-1.200.548,00	Decurtazioni art. 9 comma 2 bis d.1. 78/2010 anni 2011-2014	-1.200.548,00	0,00	
decurtazioni del fondo d.lgs. 75/2017 - parte fissa - limite 2016	-1.675.386,00	decurtazioni del fondo d.lgs. 75/2017 - parte fissa - limite 2016	-1.726.981,71	-51.595,71	
		decurtazione in autotutela art. 40 comma 3 quinquies dlgs 165/2001	-39.350,37	-39.350,37	
Totale decurtazioni del fondo	-3.622.174,00	Totale decurtazioni del fondo	-3.713.120,08	-90.946,08	
Totale risorse per la contrattazione integrativa	33.701.335,00	Totale risorse per la contrattazione integrativa	35.561.916,06	1.860.581,06	
RISORSE DESTINATE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.335.064,00	RISORSE DESTINATE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.335.064,00	0,00	
Totale risorse per il salario accessorio	42.036.399,00	Totale risorse per il salario accessorio	43.896.980,06	1.860.581,06	
		Tabella 7			

Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I – Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Il sistema contabile della Regione Toscana consente il rispetto dei limiti di spesa che concernono le risorse per la contrattazione integrativa.

Le risorse che costituiscono il fondo vengono stanziate annualmente attraverso la legge di bilancio ed eventualmente, qualora ne ricorrano i presupposti, aggiornate in corso d'anno con legge di assestamento. Nella quantificazione dello stanziamento si tiene conto delle disposizioni dei contratti nazionali che definiscono le voci di alimentazione dei fondi per la contrattazione integrativa. La gestione della spesa avviene entro i limiti dello stanziamento di bilancio.

Sezione II -Verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Nella tabella seguente si riportano i dati definitivi relativi all'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2021, elaborati dopo aver effettuato tutti i pagamenti degli emolumenti facenti capo al fondo:

FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DELL'ANNO 2021 - DESTINAZIONE DELLE RISORSE					
ISTITUTO	Valore destinato dall'accordo	importo messo in pagamento (*)	differenza	risorse da rin al fondo dell' successiv	'anno
progressioni economiche nella categoria	8.281.831	8.281.831	0	-	
indennità di comparto	1.737.865	1.737.865	0	-	
indennità varie (turno, reperibilità)	278.552	278.552	0	-	
ind. condizioni lavoro, ex ind. disagio, ex ind. maneggio valori	84.230	84.230	0	-	
ind. specifiche responsabilità e ind. direzione e staff	2.142.542	2.142.542	0	-	
compensi produttività	11.340.697			_	(**)
compensi di produttività - distribuzione una tantum a caratterestraordinario	681.416	12.016.185	5.928	-	
differenziazione del premio individuale	11.128	11.128	0		
compensi patrocinio legale	395.640	395.640	0	_	
D.LGS.163/2006 (compensi progettazione)	183.196	183.196	0		
risorse residue da destinare	8.564.238	1.937.755,91 (***)	6.626.482,09	6.626.482,09	(**)
TOTALE	33.701.335	27.068.925	6.632.410	6.626.482,09	

^(*) Gli importi sono espressi al lordo delle economie da realizzare in applicazione dell'art. 71 comma 1 del d.l. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 (trattamento economico spettante ai dipendenti nei primi dieci giorni di assenza per malattia).

^(**) CCNL 2016-2018, art. 68

^(***) Decurtazione delle somme residue 2021 da rinviare al fondo dell'anno successivo in ottemperanza alle osservazioni della Corte dei Conti nell'ambito del giudizio di parifica per l'esercizio 2021 – deliberazione n. 131/2022/PARI del 19.07.2022 relativamente al trattamento accessorio per l'anno 2021 del personale di supporto agli organi politici di Giunta e Consiglio.

Le risorse stabili non spese e rinviate al fondo dell'anno 2022 ammontano a complessivi € 6.626.482,09. Tali importi trovano copertura in bilancio secondo quanto specificato nella successiva sezione III.

Relativamente allo stanziamento delle risorse destinate alle posizioni organizzative dell'anno 2021, pari a complessivi € 8.335.064, le risorse sono state utilizzate interamente, e sono finalizzate al pagamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare di posizione organizzativa, ivi incluso l'importo di € 2.029 destinato alla maggiorazione del risultato p.o. di cui all'art. 10.3.5 del CCI sottoscritto in data 20.12.2019. Sono inoltre incluse in tale importo le economie da realizzare in applicazione dell'art. 71, comma 1, del d.l. 112/2008 convertito con modificazioni dalla l. 133/2008, pari a € 10.496.

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

La spesa relativa alla quantificazione in sede consuntiva delle risorse per il salario accessorio del personale non dirigente per l'anno 2022 pari a € 43.896.980,06 di cui € 35.561.916,06 ascrivibili al fondo delle risorse decentrate dell'anno 2022 ed € 8.335.064 ascrivibili alle posizioni organizzative. A tale importo si sommano oneri riflessi ed IRAP a carico dell'Amministrazione per € 14.465.360,59, di cui € 11.773.134,92 relativi al fondo delle risorse decentrate ed € 2.692.225,67 riferiti alle posizioni organizzative, per un totale complessivo di € 58.362.340,65.

Tali importi hanno trovato copertura a valere degli stanziamenti del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 ed in particolare a quanto previsto nell'allegato 4/2, per la restante parte delle risorse per il salario accessorio dell'anno 2022 da corrispondere nel 2023, trovano copertura nel Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 e nel Bilancio Finanziario Gestionale 2023/2025:

Copert	Copertura finanziaria del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente anno 2022 - quantificazione consuntiva					
anno	M/P	capitolo	impegno	importo		
2022	101	13114	319	98.427,27		
2022	101	13114	321	769.459,98		
2022	101	13114	322	52.800,15		
2022	101	71120	398	565.037,22		
2022	101	71120	400	178.051,31		
2022	101	71120	401	679.399,88		
2022	101	71303	412	226.179,70		
2022	101	71306	416	228.512,38		
2022	101	71306	417	13.884,07		
2022	101	71306	418	53.830,77		
2022	101	71306	422	159,44		
2022	101	71306	423	6.513,98		
2022	101	71309	435	76.440,59		
2022	101	71309	436	4.958,60		
2022	101	71309	437	19.225,27		
2022	101	71390	496	86.882,72		
2022	101	71390	497	1.705,78		
2022	101	71429	530	191.082,91		
2022	101	71429	531	169.423,96		
2022	101	71429	532	20.678,09		

2022	101	71429	538	2.618,02
2022	101	71429	545	405,98
2022	101	71468	638	63.919,90
2022	101	71468	639	65.475,77
2022	101	71468	640	7.385,03
2022	101	71468	642	144,99
2022	101	72089	772	8.910,34
2022	101	72089	773	90.903,35
2022	101	72090	774	31.413,75
2022	101	72090	775	5.536,28
2022	102	71304	413	304.064,19
2022	102	71304	414	984,89
2022	102	71307	425	72.367,28
2022	102	71307	428	8.757,05
2022	102	71307	432	250,26
2022	102	71310	438	25.845,46
2022	102	71310	440	83,72
2022	102	71391	498	1.178.233,35
2022	102	71430	546	280.419,54
2022	102	71430	549	33.933,12
2022	102	71469	643	100.149,83
2022	103	71305	415	31.003,86
	103	71308	433	·
2022	103	71308	434	7.378,92
2022				892,91
2022	103	71311	441	2.635,33
2022	103	71392	499	319.705,29
2022	103	71392	500	570,90
2022	103	71431	551	76.089,86
2022	103	71431	553	145,07
2022	103	71431	555	9.207,51
2022	103	71470	645	27.174,95
2022	103	71470	647	48,53
2022	104	71393	501	67.345,07
2022	104	71432	558	16.028,13
2022	104	71432	560	1.939,54
2022	104	71471	648	5.724,33
2022	105	72111	781	74.074,51
2022	105	72115	784	17.629,73
2022	105	72115	786	2.133,35
2022	105	72116	787	6.296,33
2022	107	71394	502	1.898,44
2022	107	71433	561	451,83
2022	107	71433	562	54,68
2022	107	71472	649	161,37
2022	108	71395	503	359.028,57
2022	108	71395	5510	297,70
2022	108	71434	563	85.448,80
2022	108	71434	565	10.340,02
2022	108	71434	5821	75,65
2022	108	71473	650	30.517,43
2022	108	71473	5823	25,30
2022	108	72120	790	39.826,27
2022	108	72121	791	9.478,65
2022	108	72121	793	1.147,00
2022	108	72122	794	3.385,23
2022	110	13095	87	51.885,00

2022	110	13108	314	64.235,14
2022	110	13108	1010	419.982,69
2022	110	13109	315	27.636,59
2022	110	13109	317	3.344,26
2022	110	13109	1030	99.955,88
2022	110	13112	318	10.405,14
2022	110	13112	1021	35.163,60
2022	110	71001	88	404.804,00
2022	110	71001	379	51.442,91
2022	110	71107	385	317.180,48
2022	110	71107	1011	5.679.297,40
2022	110	71107	1835	3.000,00
2022	110	71110	386	12.243,41
2022	110	71110	389	171.832,31
2022	110	71110	392	1.481,56
2022	110	71110	393	20.793,15
2022	110	71110	1019	1.351.672,78
2022	110	71110	2185	714,00
2022	110	71116	395	1.101,69
2022	110	71116	396	61.368,68
2022	110	71116	1020	486.103,73
2022	110	71116	2187	255,00
2022	111	71396	504	282.730,97
2022	111	71435	566	67.289,97
2022	111	71435	569	8.142,65
2022	111	71474	651	24.032,13
2022	401	71920	700	8.391,03
2022	401	71920	701	1.015,39
2022	401	71979	745	35.256,43
2022	401	72013	760	2.996,80
2022	402	71913	693	11.109,49
2022	402	71913	695	1.344,34
2022	402	71914	697	3.967,67
2022	402	71916	699	46.678,51
2022	404	71397	505	26.569,89
2022	404	71436	571	6.323,63
	404	71436	573	765,21
2022	404		657	2.258,44
2022	502	71475 71399	506	92.984,59
2022	502	71438	574	22.130,33
2022	502			2.677,96
2022	502	71438 71477	576 658	7.903,69
			507	<i>'</i>
2022	801	71401		134.580,42
2022	801 801	71440	577	32.030,14
		71440	579	3.875,92
2022	801	71479	659	11.439,34
2022	802	71402	508	64.405,51
2022	802	71441	580	15.328,51
2022	802	71441	581	1.854,88
2022	802	71480	660	5.474,47
2022	901	71403	509	1.344.567,74
2022	901	71403	510	3.059,25
2022	901	71442	582	320.007,12
2022	901	71442	583	777,36
2022	901	71442	585	38.723,55
2022	901	71481	661	114.288,26

2022	901	71481	662	260,04
2022	901	72139	4553	2.839,87
2022	901	72141	4554	721,61
2022	901	72142	4556	241,39
2022	902	71921	702	8.949,38
2022	902	71921	704	1.082,95
2022	902	71934	719	37.602,43
2022	902	72014	761	3.196,21
2022	903	71404	511	282.261,13
2022	903	71443	587	67.178,15
2022	903	71443	589	8.129,12
2022	903	71482	663	23.992,20
2022	908	71405	512	153.519,28
2022	908	71444	590	36.537,59
2022	908	71444	592	4.421,36
2022	908	71483	664	13.049,14
2022	1002	71407	513	142.231,76
2022	1002	71446	593	33.851,16
2022	1002	71446	594	4.096,27
2022	1002	71485	665	12.089,70
2022	1003	71408	514	30.228,87
2022	1003	71408	515	412,20
2022	1003	71447	596	7.194,47
2022	1003	71447	597	104,74
2022	1003	71447	599	870,59
2022	1003	71486	666	2.569,45
2022	1003	71486	667	35,04
2022	1005	71409	516	252.684,84
2022	1005	71409	517	2.842,50
2022	1005	71448	601	60.138,99
2022	1005	71448	602	722,28
2022	1005	71448	604	7.277,32
2022	1005	71487	668	21.478,21
2022	1005	71487	669	241,61
2022	1101	71922	705	·
2022	1101	71922	707	28.998,87 3.509,11
2022	1101	71980	746	121.844,00
2022	1101	72015	762	10.356,74
2022	1204	71412	518	269.584,54
2022	1204	71451	606	64.161,12
2022	1204	71451	608	7.764,03
2022	1204	71490	670	22.914,69
2022	1301	71160	270	1.624,79
2022	1301	71160	1012	4.505,87
2022	1301	71161	402	386,70
2022	1301	71161	403	46,79
2022	1301	71161	1013	1.072,40
2022	1301	71162	404	138,11
2022	1301	71162	1014	383,00
2022	1301	71415	519	276.979,56
2022	1301	71415	520	622,80
2022	1301	71454	609	65.921,14
2022	1301	71454	610	158,25
2022	1301	71454	612	7.977,01
2022	1301	71493	671	23.543,26
2022	1301	71493	672	52,94

2022	1304	72127	799	17.926,67
2022	1304	72129	801	4.266,55
2022	1304	72129	802	516,29
2022	1304	72130	803	1.523,77
2022	1305	71416	521	67.218,54
2022	1305	71455	614	15.998,01
2022	1305	71455	616	1.935,89
2022	1305	71494	673	5.713,58
2022	1401	71417	522	31.208,64
2022	1401	71456	617	7.427,66
2022	1401	71456	619	898,81
2022	1401	71495	674	2.652,73
2022	1403	71418	523	81.621,64
2022	1403	71457	620	19.425,95
2022	1403	71457	622	2.350,70
2022	1403	71496	675	6.937,84
2022	1405	71419	524	53.836,25
2022	1405	71458	623	12.813,03
2022	1405	71458	625	1.550,48
2022	1405	71497	676	4.576,08
2022	1502	71924	708	108.747,41
2022	1502	71924	710	13.159,35
2022	1502	71936	710	456.921,91
2022	1502	71930	763	
				38.838,36
2022	1503	71420	525	50.147,89
2022	1503	71459	626 627	11.935,20
	1503	71459		1.444,26
2022	1503	71498	677	4.262,57
2022	1504	71421	526	27.404,84
2022	1504	71460	628	6.522,35
2022	1504	71460	629	789,26
2022	1504	71499	678	2.329,41
2022	1601	71422	527	1.144.612,39
2022	1601	71461	630	272.417,75
2022	1601	71461	632	32.964,84
2022	1601	71500	679	97.292,05
2022	1602	71925	711	48.183,56
2022	1602	71925	714	5.830,62
2022	1602	71981	747	202.451,95
2022	1602	72018	764	17.208,42
2022	1603	71423	528	83.391,09
2022	1603	71462	633	19.847,08
2022	1603	71462	635	2.401,66
2022	1603	71501	680	7.088,24
2022	1801	71426	529	87.626,02
2022	1801	71465	636	20.854,99
2022	1801	71465	637	2.523,63
2022	1801	71504	681	7.448,21
2023	110	13108	9498	1.109.624,64
2023	110	13109	9502	264.090,66
2023	110	13112	9507	94.318,09
2023	110	71107	9515	16.323.431,41
2023	110	71110	9514	3.884.976,68
2023	110	71116	9517	1.387.491,67
2022	102	62507	367	286,25
2022	102	62507	822	1.128,95

286,25	370	62508	102	2022
1.128,96	828	62508	102	2022
82,07	372	62509	102	2022
268,71	824	62509	102	2022
268,69	830	62509	102	2022
82,08	374	62510	102	2022
24,41	376	62511	102	2022
95,97	826	62511	102	2022
95,96	832	62511	102	2022
24,42	377	62512	102	2022
980,00	846	62427	103	2022
249,02	850	62428	103	2022
83,30	852	62429	103	2022
980,00	854	62430	103	2022
249,02	856	62431	103	2022
83,30	858	62432	103	2022
5.056,00	326	24606	110	2022
26.650,00	2796	24606	110	2022
1.716,70	327	24607	110	2022
6.063,31	2797	24607	110	2022
574,25	329	24608	110	2022
2.028,27	2798	24608	110	2022
140,00	834	62295	110	2022
35,57	836	62296	110	2022
11,90	838	62297	110	2022
140,00	840	62319	110	2022
35,57	842	62320	110	2022
11,90	844	62321	110	2022
59,94	7338	42820	902	2022
15,23	7340	42821	902	2022
5,09	7342	42822	902	2022
412,50	330	42820	902	2022
1.960,00	985	42820	902	2022
602,32	332	42821	902	2022
35,06	334	42822	902	2022
166,42	987	42822	902	2022
335,07	346	52646	903	2022
2.305,74	974	52646	903	2022
85,14	348	52647	903	2022
585,89	976	52647	903	2022
28,48	350	52648	903	2022
195,99	978	52648	903	2022
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
234,58	351	52649	903	2022
1.614,26	980	52649	903	2022
59,61	353	52650	903	2022
410,18	982	52650	903	2022
19,94	355	52651	903	2022
137,21	984	52651	903	2022
486,78	872	23217	1204	2022
68,70	1132	23217	1204	2022
486,77	880	23218	1204	2022
68,70	1133	23218	1204	2022
123,69	875	23219	1204	2022
17,46	879	23219	1204	2022
123,69	882	23220	1204	2022
	1026	23220	1204	2022

2022	1204	23221	877	41,38
2022	1204	23221	1089	5,84
2022	1204	23222	884	41,38
2022	1204	23222	1090	5,84
2022	1503	62304	356	4,58
2022	1503	62305	358	1,16
2022	1503	62306	361	0,39
2022	1503	62328	362	4,58
2022	1503	62329	364	1,16
2022	1503	62330	366	0,39
2022	1601	12494	303	389,30
2022	1601	12494	928	1.696,64
2022	1601	12495	305	68,70
2022	1601	12495	937	299,31
2022	1601	12496	307	98,92
2022	1601	12496	930	431,12
2022	1601	12497	309	17,58
2022	1601	12497	939	75,93
2022	1601	12498	311	33,09
2022	1601	12498	935	144,21
2022	1601	12499	312	5,91
2022	1601	12499	941	25,37
2022	1601	52628	336	95,24
2022	1601	52628	904	1.019,00
2022	1601	52629	338	87,95
2022	1601	52629	910	941,00
2022	1601	52630	340	24,20
2022	1601	52630	906	258,93
2022	1601	52631	342	22,35
2022	1601	52631	912	239,11
2022	1601	52632	344	8,10
2022	1601	52632	908	86,62
2022	1601	52633	345	7,48
2022	1601	52633	914	79,99
2022	1901	12362	293	94,73
2022	1901	12362	805	662,01
2022	1901	12363	295	24,07
2022	1901	12363	807	168,22
2022	1901	12364	297	8,05
2022	1901	12364	809	56,27
2022	1901	12368	298	16,72
2022	1901	12368	811	116,83
2022	1901	12369	300	4,28
2022	1901	12369	813	29,66
2022	1901	12370	302	1,42
2022	1901	12370	815	9,93
				2,30
		tahel		7.335.050,98

tabella 9

Copertura finanziaria delle risorse destinate alle posizioni organizzative anno 2022 - quantificazione consuntiva

anno	M/P	capitolo	impegno	importo
2022	101	71306	418	41.898,48
2022	101	71309	437	14.963,74

2022	101	71429	532	497,63
2022	101	71468	640	177,73
2022	101	71991	753	176.044,05
2022	101	71993	755	2.090,90
2022	102	71307	425	81.679,80
2022	102	71310	438	29.171,36
2022	102	71430	546	317.056,05
2022	102	71469	643	113.234,30
2022	102	71941	721	1.332.168,29
2022	102	71946	726	343.192,43
2022	103	71308	433	12.734,97
2022	103	71311	441	4.548,20
2022	103	71431	551	59.553,18
2022	103	71470	645	21.268,99
2022	103	71930	715	53.508,26
2022	103	71947	727	250.223,44
2022	104	71432	558	10.978,13
2022	104	71471	648	3.920,76
2022	104	71931	716	46.126,60
2022	105	72114	783	56.823,26
2022	105	72115	784	13.523,94
2022	105	72116	787	4.829,98
2022	108	71434	563	62.728,75
2022	108	71473	650	22.403,13
2022	108	71945	725	263.566,18
2022	110	13109	315	8.723,31
2022	110	13109	1030	14.683,31
2022	110	13112	318	3.115,47
2022	110	13112	1021	5.244,04
2022	110	71110	389	53.209,12
2022	110	71110	1019	140.696,68
2022	110	71116	396	19.003,26
2022	110	71116	1020	50.248,81
2022	110	71110	754	36.652,55
2022	110	71992	1017	61.694,59
2022	110	71994	756	223.567,75
2022	110	71994	1018	591.162,52
2022	111	71435	566	62.534,01
2022	111	71474	651	22.333,57
2022	111	71995	757	262.747,94
2022	401	71920	700	10.189,16
2022	401	71978	744	42.811,60
2022	401	72013	760	3.638,99
2022	401	71913	693	7.215,67
2022	402	71913	697	2.577,03
	402	71949	728	·
2022	402	71436	571	30.317,95 5.478,86
2022	404	71475	657	1.956,73
2022	404	71950	729	23.020,40
2022	502	71438	574	15.286,71
2022	502	71477	658	5.459,54
2022	502	71951	730	64.229,88
2022	801	71440	577	24.359,86
2022	801	71440	659	24.359,86 8.699,95
2022	801	71953	731	102.352,34
2022	802	71441	580	7.789,24
2022	002	/ 1441	300	1.109,24

2022	802	71480	660	2.781,87
2022	802	71996	758	32.727,88
2022	901	71442	582	154.509,61
2022	901	71481	661	55.182,01
2022	901	71989	751	649.200,06
2022	902	71921	702	4.525,87
2022	902	71942	722	19.016,28
2022	902	72014	761	1.616,38
2022	903	71443	587	47.626,52
2022	903	71482	663	17.009,47
2022	903	71954	732	200.111,43
2022	908	71444	590	20.823,53
2022	908	71483	664	7.436,97
2022	908	71955	733	87.493,81
2022	1002	71446	593	31.529,41
2022	1002	71485	665	11.260,50
2022	1002	71997	759	132.476,50
2022	1003	71447	596	5.489,07
2022	1003	71486	666	1.960,38
2022	1003	72124	796	23.063,30
2022	1005	71448	601	50.025,09
2022	1005	71487	668	17.866,10
2022	1005	71990	752	210.189,47
2022	1101	71922	705	35.647,21
2022	1101	71943	723	149.778,20
2022	1101	72015	762	12.731,15
2022	1204	71451	606	30.266,00
2022	1204	71490	670	10.809,29
2022	1204	71956	734	127.168,06
2022	1301	71454	609	53.085,90
2022	1301	71493	671	18.959,25
2022	1301	71958	735	223.049,98
2022	1304	72128	800	18.078,32
2022	1304	72129	801	4.302,64
2022	1304	72130	803	1.536,66
2022	1305	71455	614	15.018,23
2022	1305	71494	673	5.363,65
2022	1305	71959	736	63.101,80
2022	1401	71456	617	7.637,42
2022	1401	71495	674	2.727,65
	1401		717	·
2022	1401	71932 71457	620	32.089,98 21.715,64
2022	1403	71496	675	7.755,59
	1403	71961	737	·
2022	1403	71458	623	91.242,20 8.432,33
				· ·
2022	1405	71497	676	3.011,54
2022	1405	71944	724 708	35.429,94 51.086.16
2022	1502	71924		51.086,16
2022	1502	71962	738	214.647,72
2022	1502	72017	763	18.245,06
2022	1503	71459	626	11.773,04
2022	1503	71498	677	4.204,66
2022	1503	71963	739	49.466,56
2022	1504	71460	628	13.040,34
2022	1504	71499	678	4.657,26
2022	1504	71964	740	54.791,34

		-	TOTALE	11.027.289,67
2023	110	71994	9524	882.368,18
2023	110	71116	9517	75.001,30
2023	110	71110	9514	210.003,63
2023	110	71992	9526	138.890,38
2023	110	13112	9507	11.805,68
2023	110	13109	9502	33.055,91
2022	1801	71967	743	65.122,31
2022	1801	71504	681	5.535,40
2022	1801	71465	636	15.499,11
2022	1603	71966	742	61.616,62
2022	1603	71501	680	5.237,41
2022	1603	71462	633	14.664,76
2022	1602	72018	764	9.067,56
2022	1602	71965	741	106.677,13
2022	1602	71925	711	25.389,16
2022	1601	71933	718	704.965,62
2022	1601	71500	679	59.922,08
2022	1601	71461	630	167.781,82

tabella 10